

## Pensioni al nastro di partenza

AZIENDA SCUOLA

Di Nicola Mondelli

### Ecco tutte le regole e le scadenze per accedere il prossimo anno al trattamento previdenziale

Fino al 2015 alle donne possono bastare i 57 anni di età

Pronto il pacchetto normativo e dispositivo per le pensioni 2010. Con decreto n. 95 del 15 dicembre 2009, il ministro Gelmini ha fissato al 16 gennaio 2010 il termine ultimo entro il quale il personale dirigente, docente e Ata, ovvero ausiliario, tecnico e amministrativo, potrà presentare la domanda di collocamento a riposo per dimissioni volontarie, per compimento del 40° anno di servizio, di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età se in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 509 del D.lvo n. 297/94. Con la direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 il ministro della pubblica istruzione ha anche emanato le disposizioni per l'applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 della legge n. 133/2008, comma quest'ultimo come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 102/2009. I predetti commi attengono alla possibilità di permanenza in servizio per un ulteriore biennio oltre il 65° anno di età e alla facoltà dell'amministrazione scolastica di disporre autonomamente la risoluzione del rapporto di lavoro del personale della scuola, dirigenti compresi, che entro il 31 agosto 2010 maturi il 40° anno di contribuzione utile a pensione. Con la circolare n. 96 datata 15 dicembre il ministero dell'istruzione ha inoltre fornito le indicazioni operative relative alle disposizioni contenute nel citato decreto n. 95.

Prima di illustrare le novità e indicare i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico è opportuno ricordare che la domanda di cessazione dal servizio non è di per sé sufficiente per riscuotere la pensione dal 1° settembre 2010. Dopo la presentazione della domanda di cessazione occorre, infatti, presentare all'Inpdap, l'istituto previdenziale guidato da Paolo Crescimbeni, una apposita istanza di accesso al trattamento pensionistico sempre che, ovviamente ed entro il 31 dicembre 2010, se ne posseggano i requisiti richiesti, appunto, dalla normativa vigente.

Rispetto all'anno scolastico 2008/2009, tre sono le principali novità che iniziano a produrre i loro effetti dal 1° gennaio 2010.

#### I nuovi coefficienti

La prima riguarda l'entrata in vigore a regime dei requisiti richiesti per accedere al trattamento pensionistico anticipato di anzianità indicati nelle tab. A e B allegate alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (età anagrafica minima di 59 anni e anzianità contributiva che sommata a quella anagrafica raggiunga, al 31 dicembre 2010, almeno la "quota 95").

La seconda è quella dell'innalzamento da 60 a 61 dell'età delle donne per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, una novità questa introdotta dall'art. 22-ter della legge n. 102/2009.

La terza attiene, per effetto di quanto dispone la legge n. 247/2007, all'entrata in vigore dei nuovi coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

I nuovi coefficienti si applicheranno anche al calcolo della pensione del personale della scuola ma limitatamente a quel personale che alla cessazione dal servizio risulterà essere in regime di calcolo misto (retributivo e contributivo). I coefficienti di trasformazione continuano, invece, a non trovare applicazione nei

confronti del personale che alla data del 31 dicembre 1995 potendo fare valere almeno 18 anni di contribuzione utile a pensione. si trova in regime di sistema di calcolo esclusivamente retributivo.

#### La cessazione d'ufficio

La cessazione dal servizio è disposta d'ufficio dall'amministrazione scolastica nei confronti del personale che raggiunge il 65° anno di età. A domanda, sempre che ne sussistano le condizioni, tale personale può chiedere di permanere in servizio sia per conseguire l'anzianità minima o quella massima per la pensione (19 anni, 11 mesi e 16 giorni per la minima e 40 anni per la massima).

Per effetto di quanto dispone il comma 11 dell'art. 72 della legge n. 133/2008, come modificato dalla legge n. 78/2009, la cessazione dal servizio d'ufficio può essere disposta anche nei confronti del personale che, pur non raggiungendo i 65 anni matura il 40° anno di contribuzione utile a pensione entro il 31 agosto 2010.

#### La cessazione a domanda

In tutti gli altri casi la cessazione dal servizio va chiesta formalmente con domanda da presentare nei termini indicati dal ministro della pubblica istruzione. La domanda può essere finalizzata sia per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato di anzianità che, limitatamente alle donne, anche per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

#### Pensione anticipata

Sui requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità con effetto dal 1.9.2010, si richiama quanto indicato in premessa, con una sola precisazione: fino al 2015 le donne possono accedervi anche potendo fare valere solo 57 anni di età e 35 di contribuzione ma a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo.

#### L'eccezione donne

Le donne possono chiedere di accedere anche al trattamento pensionistico di vecchiaia se alla data del 31 dicembre 2010 potranno fare valere 61 anni di età e una contribuzione di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni. Al riguardo si richiama, tuttavia, quanto dispone l'ultimo periodo del 1° comma del citato art. 22-ter della legge 102/2009: «Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia ( 60 anni di età e almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione, n.d.r. ), conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

#### Il part-time

Permane anche la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico di anzianità. Per esercitare tale facoltà il personale deve possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla pensione di anzianità e comunque avere una età anagrafica inferiore a 65 anni.